



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

CORTE DI APPELLO DI ROMA

- Sezione Lavoro e Previdenza -

La Corte, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:

<i>dott.ssa Anna Maria Franchini</i>	Presidente
<i>dott. Carlo Chiriaco</i>	Consigliere
<i>dott. Giuseppe Cicala</i>	Consigliere relatore

ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 20 aprile 2018, la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro, in grado di appello, iscritta al n. 5029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, vertente

TRA

con gli avv.ti
(appellanti/appellati incidentali)

E

con
(appellata/appellante incidentale)

NONCHE'

con l'avv. Maddalena Boffoli,
(Intervenitrice volontaria)



Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4926/14 resa il 6.5.2014 dal Tribunale di Roma, in funzioni di Giudice del Lavoro, al culmine della causa iscritta al n. 12670/2013.

Conclusioni: per tutte le parti, come dai rispettivi atti e verbali di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 cpc notificato il 5.12.2013, gli odierni appellanti sul presupposto di aver prestato tutti la rispettiva attività lavorativa in esecuzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, nelle varie mansioni esplicitate, alle dipendenze della che svolgeva attività di ristorazione denominata "Convoglia" nei locali siti all'interno della Stazione Termini di Roma, locati da

e che a far data dal 10.10.2012 erano stati tutti licenziati per chiusura della predetta attività aziendale, convenivano in giudizio la innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, chiedendo di: "1) Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e le

intercorre, senza soluzione di continuità, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c.; 2) ordinare a

l'immediato ripristino del rapporto di lavoro con i ricorrenti, con l'attribuzione a ciascuno di essi delle mansioni già svolte fino al 10.10.2012 od altre analoghe per qualità e valore, con la conservazione del medesimo livello retributivo e di inquadramento; 3) condannare

al pagamento in favore di ciascuna parte ricorrente, di tutte le retribuzioni maturate dalla data del 10.10.2012, compresi i ratei di 13ma e 14ma mensilità e le indennità aggiuntive, a quella dell'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, secondo quanto loro spettante in forza dell'inquadramento a ciascuno in precedenza attribuito in applicazione del ccnl di settore e nel rispetto dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost., con rivalutazione ed interessi; 4) condannare ad accantonare il tfr e, 6),



alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale”.

Resisteva ritualmente la convenuta eccependo in primis la inefficacia dell'impugnazione del licenziamento e la decadenza dall'azione nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda ex art. 2112 c.c. nei confronti di

chiedendo pertanto il rigetto del ricorso col favore delle spese.

Con la sentenza innanzi specificata il Tribunale, disattesa l'eccezione preliminare, rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, ritenendo dirimente la circostanza che nella fattispecie non fosse ipotizzabile una cessione di azienda al momento in cui il rapporto tra le parti si era interrotto per effetto della risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, nonché sulla considerazione che nella fattispecie essendo pacifico, per essere stato dedotto dagli stessi ricorrenti, che fin dalla data del 10.10.2012 la società convenuta non aveva esercitato né direttamente né indirettamente alcuna attività di ristorazione, e che i locali oggetto di contratto erano rimasti chiusi al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la avesse inteso affittare alla un ramo d'azienda, essendo l'attività cessata al momento della retrocessione, non potevano ravvisarsi gli estremi di cui all'art. 2112 c.c., tantomeno poteva ipotizzarsi un diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della

Avverso la predetta decisione i lavoratori ricorrono tempestivamente in appello, denunciando come motivo di gravame la “violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. Omessa valutazione di una circostanza decisiva ai fini del giudizio”, nonché la violazione dell'art. 44 D.M. n. 55/2014 nella determinazione delle spese liquidate nel primo grado di giudizio, invocandone la totale riforma con l'accoglimento delle originarie domande ed il favore delle spese del doppio grado.

Resiste con rituale memoria la Società
evidenziando innanzitutto che il ricorso in appello



era stato notificato a _____ successivamente
all'atto per _____ del 28 giugno 2016 (avente
effetto dall'1 luglio 2016) col quale la predetta società è
addivenuta alla sua scissione parziale mediante costituzione
di una società beneficiaria denominata _____

_____, contestando poi l'ammissibilità e la fondatezza
in fatto ed in diritto del gravame chiedendone, pertanto, il
rigetto con vittoria di spese, spiegando altresì appello
incidentale avverso la sentenza del primo giudice nella parte
in cui aveva rigettato le eccezioni preliminari di merito circa
l'inefficacia dell'impugnazione del licenziamento e comunque
l'intervenuta decadenza del diritto di azionare il relativo
ricorso ex art. 2112 c.c.

Con "Memoria di intervento adesivo dipendente ex artt.
419, 105 e 111, comma 3, cpc ad adiuvandum di _____
del 24.2.2017, successivamente meglio
qualificato come atto di intervento volontario, resiste
all'appello principale anche la società _____
_____, invocandone il rigetto con vittoria di spese.

Venendo quindi al merito della vicenda, la Corte ritiene
che il trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra _____ e
_____ dedotto sia insussistente, e che le
argomentazioni svolte dagli odierni appellanti circa tale
aspetto saliente della vicenda non colgano nel segno.

Ed invero, premesso che ai sensi dell'art. 2112 c.c.,
così come al comma 5 modificato dall'art. 32 D. l.vo n.
276/2003, per trasferimento d'azienda s'intende *"qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione,
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato,
ivi compreso l'usufrutto o l'affitto di azienda"* e che anche in
caso di trasferimento di *"parte dell'azienda"*, questa è intesa
*"come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento"*, va



innanzitutto chiarito che l'elemento costitutivo della cessione "è rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (Cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 11247 del 31/05/2016).

Con la medesima decisione la Suprema Corte ha altresì affermato che "Incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che derogano al principio del necessario consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza dei relativi requisiti di operatività".

A tal proposito va subito evidenziato che l'unico elemento fornito dai ricorrenti a supporto della dedotta cessione d'azienda, è rappresentato da una sentenza (non ancora definitiva) resa dal tribunale di Roma, con la quale, decidendo sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione promossa da
nei confronti della
riunita poi a quella di
opposizione proposta da quest'ultima avverso il decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei canoni scaduti, il giudice aveva escluso la natura locatizia del contratto, ritenendolo piuttosto riconducibile nello schema di un contratto di fitto d'azienda, ed aveva comunque dichiarato la risoluzione del contratto in essere e quindi disposto il rilascio dei locali in favore di

Orbene, per "ramo d'azienda", come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina prevista dall'art. 2112 c.c., deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo, così come affermato anche dalla Corte di Giustizia con sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00.



Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto. Inoltre, perché una determinata entità possa essere qualificata come ramo d'azienda, ciò che rileva non è la sua consistenza patrimoniale, bensì il profilo funzionale, ovvero l'idoneità del ramo a svolgere un determinato servizio; ed in tal caso esso deve preesistere al trasferimento, e deve essere provvisto di autonomia funzionale in relazione alla entità del compendio aziendale oggetto di cessione.

Perché possano ritenersi sussistenti i presupposti dettati dall'art. 2112 c.c è quindi necessario che la società retrocessionaria debba proseguire, mediante la immutata organizzazione dei beni aziendali, l'attività esercitata sia dal cessionario che dal cedente originario.

Nella vicenda che ne occupa, invece, sono gli stessi ricorrenti ad affermare che sin dalla data di rilascio (o di riconsegna) i locali sono rimasti chiusi al pubblico ed alcuna attività vi è stata esercitata da [redacted] o da altri.

Ebbene a tal proposito la Suprema Corte ha più volte affermato che in materia di trasferimento di ramo d'azienda, tanto l'art. 2112 c.c. che la normativa comunitaria (direttiva n. 50 del 1998) richiedono che il ramo d'azienda oggetto del trasferimento costituisca un'entità economica con propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per un'attività economica, essenziale o accessoria, ovvero parte dell'azienda intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata in modo stabile e non destinata all'esecuzione di una sola opera (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 -



Cass. n. 21711 del 4 dicembre 2012), essendo invece necessario che l'oggetto del trasferimento debba costituire un'entità economica con propria identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il trasferimento (cfr. in particolare direttive CE n. 98/50 e n. 23/2001).

Nella vicenda che ne occupa non v'è dubbio che la ristorazione, gestita da _____ e da _____ poi, sia invece del tutto estranea a _____ non rientrando neanche tale attività nell'oggetto sociale di quest'ultima.

Ne consegue che nella fattispecie in esame in nessun caso può trovare applicazione l'ipotesi sancita dall'art. 2112 c.c., per cui il motivo di gravame è infondato.

Non coglie nel segno neanche il secondo motivo di censura, col quale gli appellanti si dolgono dell'ammontare delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.079,00 di cui € 7.025,00 per compensi. A dire dei ricorrenti il giudice di prime cure avrebbe dovuto diminuire del 50% i valori medi indicati nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014, in considerazione delle loro condizioni soggettive di "disoccupati" ed in applicazione dell'art. 4 citata norma.

Premesso che l'importo liquidato tiene conto dei parametri generali vigenti, ponendosi al di sotto del valore medio, giova evidenziare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia quella di provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. *Ordinanza Cass. n. 19613 del 04/08/2017*).

L'appello principale va quindi integralmente rigettato, rimanendo assorbito dalle motivazioni che precedono quello proposto in via incidentale dall'appellata

ora



Le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e degli altri parametri di cui al D.M. 55/2014, seguono la soccombenza degli appellanti ai sensi dell'art. 91 cpc nei confronti della società appellata; il Collegio ritiene invece che sussistano giusti motivi in considerazione della natura della partecipazione in giudizio per poter integralmente compensare le spese di lite tra l'intervenitrice volontaria e le altre parti.

Va infine dato atto, in considerazione del disposto di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- Rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale;
- Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di € 6.400,00 oltre rimborso forf. 15%, Iva e Cpa;
- Compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti,
e
- Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 20 aprile 2018.

Il Consigliere Estensore
Giuseppe Cicala

Il Presidente
Anna Maria Franchini

